

Wolter, 11, rue Goethe, ha impugnato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee la sentenza pronunciata il 18 dicembre 1997 dalla Prima Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-178/94 fra l'Asociación Telefónica de Mutualistas (ATM) e la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. annullare la sentenza del Tribunale di primo grado ⁽¹⁾;
2. accogliere del tutto le domande proposte in primo grado.

Motivi e principali argomenti

- Incompetenza del Tribunale di primo grado, per eccesso di esercizio della giurisdizione: la sentenza impugnata effettua varie considerazioni rispetto al diritto spagnolo che, secondo la ricorrente, non sono conformi al diritto, né sono provate dai documenti processuali, né spetta al Tribunale di primo grado nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale effettuare detti ragionamenti giuridici.
- Esistenza di irregolarità nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado che ledono gli interessi della ricorrente (difetto di motivazione).
- Esistenza di una violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale di primo grado, consistente in un'errata interpretazione dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE: non vi è alcuna «mancanza d'interesse all'azione» da parte dell'ATM, poiché la qualificazione dell'intervento finanziario del Regno di Spagna a favore della Compañía Telefónica de España, S.A. (qui di seguito: la «TESA»), quale aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, e un eventuale ordine di rimborso, è indubbiamente a favore dell'ATM — quale ente che agisce come rappresentante processuale dei suoi soci — poiché gli oneri sociali ridotti dovranno essere rimborsati secondo quanto prescritto dal diritto spagnolo, vale a dire, dapprima ad opera della TESA a favore dell'amministrazione pubblica spagnola, per poi essere trasferiti da quest'ultima all'Institución Telefónica de Previsión, e in definitiva tornare a beneficio dei soci ATM che hanno agito in processo rappresentati da quest'ultima.
- Esistenza di una violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale di primo grado, consistente nell'esistenza di un vizio di un'errata interpretazione e incongruenza nel dispositivo rispetto al petitum della ricorrente circa la possibile violazione dell'art. 92 del Trattato CE: per stabilire se essi «incidano» o meno si sarebbe dovuta dichiarare l'esistenza o meno degli aiuti, in violazione dell'art. 92 del Trattato CE, previamente alla determinazione di un difetto di legittimazione attiva della ricorrente, il che secondo quest'ultima costituisce un'incongruenza della sentenza impugnata.

⁽¹⁾ GU C 55 del 20.2.1998, pag. 25.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht di Heinsberg, con ordinanza 13 febbraio 1998, nel procedimento per ammenda contro Josef Corsten

(Causa C-58/98)

(98/C 137/22)

Con ordinanza 13 febbraio 1998, pervenuta nella cancelleria della Corte il 27 febbraio 1998, nel procedimento per infrazione amministrativa promosso a carico di Josef Corsten, l'Amtsgerichts di Heinsberg ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se sia compatibile con il diritto comunitario sulla libera prestazione di servizi il fatto che un'impresa olandese, che nei Paesi Bassi possiede tutti i requisiti per esercitare un'attività commerciale, debba soddisfare ulteriori condizioni — sia pure solo formali — (nella fattispecie: iscrizione all'albo degli artigiani) per esercitare tale attività in Germania.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Milano, con ordinanza 12 febbraio 1998, nella causa Butterfly Music Srl contro Carosello Edizioni Musicali e Discografiche CEMED Srl e FIMI — Federazione Industria Musicale Italiana

(Causa C-60/98)

(98/C 137/23)

Con ordinanza 12 febbraio 1998, pervenuta nella Cancelleria della Corte delle Comunità europee il 2 marzo 1998, nella causa Butterfly Music Srl contro Carosello Edizioni Musicali e Discografiche CEMED Srl e FIMI — Federazione Industria Musicale Italiana, il Tribunale ordinario di Milano ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'interpretazione dell'art. 10 della Direttiva 93/98 del 29 ottobre 1993 ⁽¹⁾, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, in particolare nella parte in cui prevede l'adozione delle «misure necessarie al fine di proteggere segnatamente i diritti acquisiti dai terzi» sia compatibile con la disposizione contenuta nell'art. 17, comma 4° della legge 6 febbraio 1996 n. 52, come successivamente modificata dalla L. 23 dicembre 1996 n. 650.

⁽¹⁾ GU L 290 del 24.11.1993, pag. 9.